



**COMUNE DI SOZZAGO**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

Delib.n. 13

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione criteri per la valorizzazione dei rimborsi di concessioni cimiteriali e per l'attribuzione delle concessioni cimiteriali.

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di marzo alle ore 8,15 convocata nei modi prescritti si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Zucco Carla	Sindaco	si	
Andreoletti Giovanni	Vicesindaco	si	
Rosina Ambrogio	Assessore	si	
	<b>Totali n.</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen.

Riconosciuto il numero legale degli Assessori l'Avv. Zucco Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Approvazione criteri per la valorizzazione dei rimborsi di concessioni cimiteriali e per l'attribuzione delle concessioni cimiteriali.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il DUP 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 18.03.2022 comprende un intervento di nuova edilizia cimiteriale
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 18.03.2022 ha approvato le tariffe delle concessioni cimiteriali.

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 03.10.2013.

Richiamato in particolare l'art.31, comma 4 del suddetto regolamento comunale, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito alla definizione dei criteri per la valorizzazione dei rimborsi in caso di rinuncia a concessioni cimiteriali.

Richiamato altresì l'art.33, comma 2, che stabilisce che la Giunta Comunale può disporre di riservare in tutto o in parte i manufatti cimiteriali rientranti nella disponibilità del Comune per concederli, al momento del decesso:

- a) per la tumulazione di persone residenti a Sozzago non in possesso di concessione cimiteriale all'interno del cimitero,
- b) per la tumulazione di persone la cui ultima residenza è stata trasferita dal Comune di Sozzago in seguito di ricovero in istituto di assistenza
- c) in casi di emergenza in cui necessariamente la salma deve essere tumulata.

Ritenuto di dover determinare i criteri per la valorizzazione dei rimborsi in caso di rinuncia delle concessioni, nonché per l'attribuzione delle concessioni relative ai manufatti cimiteriali esistenti e di prossima realizzazione.

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Con il parere favorevole del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria sulla proposta di deliberazione.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

## DELIBERA

1) Di stabilire che la rinuncia anticipata al diritto di concessione di manufatti cimiteriali potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) mediante comunicazione scritta di tutti gli aventi diritto, intendendosi per tali i concessionari o i loro discendenti in linea retta più prossimi viventi; la rinuncia alla concessione e la resa al Comune di Sozzago dovrà essere sempre preceduta dall'estumulazione dei resti mortali presenti, a cura e costi del concessionario;
- b) la rinuncia anticipata dovrà essere sempre accettata con atto formale dalla Giunta Comunale, in ragione della disponibilità residua di manufatti cimiteriali simili della medesima categoria (cellette, loculi, cappelle, tombe) e delle disponibilità di bilancio;
- c) in caso di accettazione della rinuncia il Comune di Sozzago dovrà corrispondere un indennizzo da calcolarsi secondo i seguenti parametri:

Celleta ossario:

indennizzo pari al valore nominale all'atto dell'acquisizione della concessione ridotto proporzionalmente al numero di anni decorsi dalla stipula e fino alla scadenza, fissata convenzionalmente in anni 40;

Loculo cimiteriale:

indennizzo pari ad € 1.000,00, con riduzione del 20% ogni decennio, o frazione di decennio, di concessione già goduta; tale riduzione non si applica per concessioni di durata trascorsa inferiore a 10 anni, nei quali non sono mai stati posti resti mortali; il valore risultante potrà essere ulteriormente ridotto fino all'azzeramento a seguito di perizia dell'ufficio tecnico comunale che accerti uno stato di fatiscenza che comporti lavori di straordinaria manutenzione di costo superiore al valore dell'indennizzo;

Cappelle cimiteriali:

indennizzo pari ad € 12.000,00, con riduzione del 20% ogni decennio, o frazione di decennio, di concessione già goduta; il valore risultante potrà essere ulteriormente ridotto fino all'azzeramento a seguito di perizia dell'ufficio tecnico comunale che accerti uno stato di fatiscenza che comporti lavori di straordinaria manutenzione di costo superiore al valore dell'indennizzo;

Tombe cimiteriali:

indennizzo pari ad € 2.000,00 con riduzione del 20% ogni decennio, o frazione di decennio, di concessione già goduta; il valore risultante potrà essere ulteriormente ridotto fino all'azzeramento a seguito di perizia dell'ufficio tecnico comunale che accerti uno stato di fatiscenza che comporti lavori di straordinaria manutenzione di costo superiore al valore dell'indennizzo;

- d) fermo restando quanto stabilito alla lettera a) in merito alle estumulazioni, i soggetti aventi diritto possono sempre rinunciare alla concessione cimiteriale, anche senza accettazione formale della Giunta Comunale, rinunciando ad ogni forma di indennizzo, salvo che a seguito di perizia dell'ufficio tecnico comunale venga accertato uno stato di fatiscenza che comporti lavori di straordinaria manutenzione a garanzia della pubblica incolumità o di altri manufatti cimiteriali; in tal caso occorre sempre l'accettazione da parte del Comune, previa esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, la cui regolare esecuzione dovrà essere accertata dall'Ufficio Tecnico comunale.

2) Di stabilire che saranno concessi manufatti cimiteriali solo alle seguenti condizioni:

- loculi e cellette ossario, solo in caso di decesso di residente in Sozzago (o la cui ultima residenza è stata trasferita dal Comune di Sozzago ad altro comune in seguito a ricovero presso struttura di assistenza); oltre alla concessione cimiteriale per la sepoltura del/la defunto/a sarà concessa, a richiesta, una seconda sepoltura per il coniuge vivente, purché con almeno 65 anni di età compiuti alla data del decesso; le concessioni saranno concesse solo previo pagamento del canone di concessione;
- tombe e cappelle cimiteriali: a richiesta e solo previo pagamento del canone di concessione.

3) In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo, per il solo anno 2022, le cappelle cimiteriali esistenti e da realizzare nel corso dell'anno saranno concesse secondo i seguenti criteri:

- entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla concessione;
- si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica fra i richiedenti per determinare l'ordine di assegnazione delle concessioni, secondo il seguente criterio: prima i residenti in Sozzago, successivamente i non residenti;
- secondo la priorità determinata dal sorteggio di cui al punto precedente ogni soggetto indicherà di quale cappella (da individuarsi da disegno di progetto) intende essere concessionario;
- versamento, entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di attribuzione della cappella cimiteriale, della caparra del 20% (€ 6.400,00) del costo del canone concessorio; in difetto di versamento della caparra, il soggetto perderà ogni diritto di assegnazione e si provvederà a riassegnare detta cappella ad altro richiedente secondo l'ordine di sorteggio;
- versamento, entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di inizio lavori di costruzione delle nuove cappelle, della caparra del 30% (€ 9.600,00) del costo del canone concessorio;
- versamento, entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di richiesta da parte del Comune a termine dei lavori di costruzione delle nuove cappelle, saldo del 50% (€ 16.000,00) del costo del canone concessorio;
- qualora non risultassero pagati nei termini una o entrambe le caparre del 20 e del 30 per cento, il Comune si riserva di riassegnare la concessione ad altro soggetto, introitando definitivamente quanto versato a titolo di caparra confirmatoria.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to (Zucco Avv. Carla)

.....

IL SEGRETARIO  
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 25.03.2022

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale on line il 31.03.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO  
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 31.03.2022

---

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Gamoletti Rag. Nicoletta)

.....

Data 25.03.2022